



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot.n. 19689

Autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità SpA" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Dauno", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Dauno";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 7 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 148 del 28 giugno 2011, con il quale la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Foggia" è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta "Dauno";

Visto il decreto 4 giugno 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è stata proroga la designazione sopra citata;

Considerato che il "Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a DOP Dauno", in sostituzione della "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Foggia" ha individuato "Agroqualità SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, quale struttura di controllo e di certificazione della denominazione protetta "Dauno", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.1151/2012;

Considerato che "Agroqualità SpA" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Dauno" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il piano dei controlli sopra citato è stato valutato e ritenuto conforme;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

DECRETA:

Articolo 1

1. "Agroqualità SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per la denominazione di origine protetta "Dauno", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.

Articolo 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Agroqualità SpA" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

1. "Agroqualità SpA" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Dauno", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Agroqualità SpA" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Articolo 4

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Agroqualità SpA" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Agroqualità SpA" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Agroqualità SpA" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

1. "Agroqualità SpA" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Dauno" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "Agroqualità SpA" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Dauno" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Foggia" deve rendere disponibile a "Agroqualità SpA" la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7

1. "Agroqualità SpA" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 16 ottobre 2014

F.to Il Direttore Generale
Roberto Tomasello